Sentenza n. 173 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Carlo Picuno Consigliere- relatore

dott. Federico Lorenzini Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24153** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche nei confronti di:

Piccioni Maurizio (Cod. Fisc. PCCMRZ58P23D042X), nato il 23/9/1958 a Corridonia (MC), ivi residente in via Sarrocciano, n. 6/A; domicilio digitale eletto: maurizio.piccioni@legalmail.it; non costituito in giudizio a mezzo di difensore abilitato;

visto l'atto di citazione depositato in data 23 dicembre 2025 presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 22 settembre 2026 - relatore il consigliere Carlo Picuno e segretaria del collegio la dr.ssa Milena Posanzini - il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Giovanni Cirillo; non comparso alcuno per il Piccioni.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 23 dicembre 2025, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Piccioni Maurizio, riferendo che il medesimo, in qualità di dipendente dell'A.S.U.R. Marche- Area Vasta 3 di Macerata (attualmente A.S.T. di Macerata), in servizio con la qualifica di infermiere professionale ospedaliero sino al 15/06/2018 (data del licenziamento disposto nei suoi confronti per giusta causa), aveva svolto, nel triennio 2016-2018, attività extra istituzionali retribuite, mediante asseriti rimborsi spese forfettari mensili, senza la necessaria autorizzazione da parte dell'Amministrazione d'appartenenza.

Più in particolare, la Procura ha evidenziato che, all'esito delle indagini eseguite dal Nucleo PEF della G. di Fin. di Macerata, è emerso che le attività extra istituzionali del Piccioni erano consistite nell'espletamento degli incarichi di amministratore e di socio lavoratore volontario presso la KAIROS Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, con sede legale in Corridonia (MC), via Sant'Anna n. 131, a fronte dei quali egli aveva percepito, complessivamente, compensi per € 8.184,00, asseritamente a titolo di rimborso spese in regime di diaria, relativamente al periodo da gennaio 2016 a giugno 2018, per le quali non aveva, tuttavia, presentato congrua documentazione giustificativa, nonostante che tale adempimento fosse previsto quale condizione per l'erogazione dall'art. 12 del regolamento interno vigente per i soci volontari.

La suddetta società cooperativa era stata costituita il 28/10/2010 per fornire servizi sociosanitari ed assistenziali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della L. n. 381/1991.

In tale contesto, il Piccioni aveva ricoperto l'incarico di presidente del C.d.A.

sino al 4/12/2013 per poi divenire amministratore unico fino al 22/5/2017, svolgendo contestualmente anche l'attività di socio volontario lavoratore.

In data 23/05/2017 egli aveva chiesto all'Amministrazione d'appartenenza l'autorizzazione a svolgere attività quale socio volontario lavoratore presso la KAIROS, ricevendo in risposta una presa d'atto con specifiche prescrizioni, tra le quali: il divieto di svolgimento di attività in conflitto d'interessi con l'Azienda sanitaria; la limitazione dei rimborsi spese a quelle effettivamente sostenute e documentate; il divieto di assumere nella cooperativa cariche operative e gestionali; il Piccioni, tuttavia, non aveva rispettato tali prescrizioni, continuando a svolgere presso la cooperativa attività per le quali percepiva emolumenti di natura sostanzialmente retributiva.

In seguito ad ulteriori approfondimenti istruttori, la Procura regionale acquisiva anche gli atti del procedimento disciplinare a carico del Piccioni, che s'era concluso con il provvedimento di licenziamento per giusta causa, emesso in data 13/6/2018 dall'U.P.D. dell'Azienda sanitaria, motivato, tra l'altro, dallo svolgimento di attività non autorizzate.

In data 9/3/2023 l'A.S.T. aveva ricevuto la comunicazione n. 16153, datata 8/3/2023, dell'Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica, che informava dettagliatamente l'Azienda sanitaria circa gli incarichi che erano stati svolti dal Piccioni in seno alla KAIROS Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus nel triennio 2016-2018, in qualità di amministratore, con percezione di compensi per € 6.732,00, e in qualità di socio lavoratore volontario, con percezione di compensi per € 1.452,00.

Conseguentemente, con nota datata 4/4/2023 l'A.S.T. aveva chiesto al Piccioni il riversamento di tali somme, senz'alcun esito.

2. Ciò premesso, la Procura ha sottolineato che:

le attività del Piccioni in seno alla cooperativa erano state svolte in conflitto di interessi con l'A.S.T., considerato che la Kairos forniva, tra l'altro, servizi di assistenza sanitaria ed infermieristica agli ospiti della Casa di Riposo di Corridonia, agendo in regime di concorrenza con la medesima A.S.T.;

il Piccioni aveva ricoperto incarichi gestionali nell'ambito della cooperativa, occupandosi, tra l'altro, dell'organizzazione dei servizi assistenziali, curando i rapporti con gli utenti ed i collaboratori;

egli aveva percepito emolumenti soltanto formalmente qualificati come rimborsi spese, peraltro mai documentate, ma, di fatto, costituenti compensi professionali;

egli non aveva chiesto all'A.S.T. né aveva ottenuto alcuna valida autorizzazione allo svolgimento di tali attività gestionali, peraltro, neppure astrattamente autorizzabili;

infine, non aveva riversato all'A.S.T. i compensi percepiti, incorrendo in violazione di quanto disposto dall'art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.lgs n. 165/2001.

Pertanto, la Procura ha contestato al Piccioni un'ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale da mancata entrata, avendo egli scientemente svolto, per lungo tempo, attività professionali in conflitto d'interessi con l'Amministrazione datrice di lavoro, omettendo ogni comunicazione al riguardo e percependo i relativi compensi, che poi aveva omesso di riversare.

Peraltro, dopo aver richiesto all'A.S.T. in data 23/05/2017 l'autorizzazione a svolgere attività quale socio volontario presso la KAIROS, egli aveva omesso di attenersi alle prescrizioni che il Dirigente dell'U.O.C. – Gestione Risorse

Umane – gli aveva impartito, non fornendo, altresì, informazioni veritiere circa l'attività realmente svolta, di fatto caratterizzata da conflitto d'interessi.

Conclusivamente, la Procura ha chiesto la condanna del Piccioni al risarcimento del danno arrecato all'A.S.T. di Macerata, quantificato in complessivi € 8.184,00, da maggiorarsi di accessori e spese processuali.

3. Il Piccioni non s'è costituito a mezzo di un avvocato iscritto al relativo Albo professionale, essendosi limitato ad inoltrare in Segreteria, a mezzo PEC, una nota difensiva, con la quale, confermando le deduzioni già rese nella fase pre-processuale, ha, in sintesi, sostenuto di non aver agito dolosamente e di aver percepito meri rimborsi spese; inoltre, ha eccepito la parziale prescrizione delle voci di danno contestategli dalla Procura; infine, ha chiesto l'applicazione in suo favore del potere riduttivo dell'addebito.

4. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha illustrato le risultanze istruttorie, insistendo per l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria, con conseguente condanna del Piccioni al pagamento in favore dell'A.S.T. di Macerata della somma di € 8.184,00, oltre accessori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa in capo a Piccioni Maurizio, già dipendente, con qualifica di infermiere professionale ospedaliero, dell'A.S.U.R. Marche- Area Vasta 3 (attualmente A.S.T. di Macerata), al quale la Procura ha contestato l'espletamento di incarichi extra istituzionali non autorizzati e neppure astrattamente autorizzabili.

Il correlativo danno erariale è stato quantificato nell'importo di € 8.184,00, pari all'ammontare lordo dei compensi così percepiti e non riversati dal Piccioni

all’Amministrazione d’appartenenza, in violazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.lgs n. 165/2001.

2.In via preliminare, il Collegio deve individuare la posizione processuale del convenuto.

Ai sensi dell’art. 84, comma 1, del c.g.c., le parti private non possono stare in giudizio, per gli atti che comportino l’esercizio dello *ius postulandi*, se non con il patrocinio di un difensore iscritto all’Albo degli avvocati, salve le ipotesi tipizzate di difesa personale, espressamente previste dal medesimo Codice. Coerentemente, l’atto di citazione notificato al Piccioni recava l’espresso avvertimento — formulato ai sensi dell’art. 90, comma 1, del c.g.c. — secondo cui il convenuto avrebbe potuto costituirsi anche personalmente, ai soli fini del deposito di memorie e documenti nel termine di legge, mentre non sarebbe potuto comparire in udienza se non tramite un avvocato abilitato.

Orbene, dagli atti risulta che il Piccioni, pur avendo ricevuto rituale notifica dell’atto di citazione in data 14/1/2026, non ha conferito mandato difensivo ad alcun avvocato, non ha depositato una rituale comparsa di costituzione sottoscritta da un difensore munito di procura alle liti e non è comparso all’udienza del 22 settembre 2026, tramite un legale abilitato a rappresentarlo. Infatti, il Piccioni s’è limitato ad inoltrare in Segreteria, tramite PEC, una sintetica nota difensiva, non idonea a configurarsi quale valida e formale costituzione in giudizio.

Resta fermo che gli scritti difensivi e i documenti prodotti dal convenuto nella fase preprocessuale (deduzioni dell’1/10/2025 e verbale di audizione dell’11/11/2025), richiamati nell’atto di citazione, sono, comunque, utilizzabili dal Collegio, ai fini della ricostruzione dei fatti e della disamina del materiale

probatorio, in quanto formati nel contraddittorio procedimentale con la Procura regionale, ai sensi dell'art. 67 del c.g.c.

3. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto Piccioni: come sarà meglio evidenziato in seguito, la fattispecie oggetto del presente giudizio risulta caratterizzata da comportamenti dolosi, consistiti nell'aver consapevolmente taciuto, dapprima, lo svolgimento di attività gestionali extra istituzionali non autorizzabili ed in conflitto d'interessi con l'Amministrazione d'appartenenza e, successivamente, anche la reale natura delle attività svolte, con relativa percezione di compensi, peraltro mai riversati all'Azienda sanitaria (basti pensare che ancora in data 2/1/2018 il Piccioni aveva falsamente comunicato all'Amministrazione di non aver percepito alcun compenso per le attività svolte, come socio volontario, nell'ambito della Cooperativa Kairos nel 2017).

Tale comportamento dolosamente omissivo è cessato soltanto all'esito del procedimento disciplinare, che ha comportato l'adozione, da parte dell'Amministrazione danneggiata, del provvedimento di licenziamento, emesso in data 13 giugno 2018.

D'altro canto, va sottolineato che soltanto in data 9/3/2023 l'A.S.T. è venuta a conoscenza, tramite la comunicazione prot. 16153, trasmessa dall'Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica, che il Piccioni aveva percepito compensi erogati dalla Kairos, fittiziamente qualificati come rimborsi spese (peraltro, non adeguatamente documentate), potendo così provvedere, con nota n. 36533 del 4 aprile 2023, a richiedere al Piccioni (che non ritirava la raccomandata indirizzatagli) il riversamento di tali compensi.

Appare, dunque, evidente che la prescrizione quinquennale è stata

tempestivamente interrotta dall'A.S.T.

4.Non è revocabile in dubbio la sussistenza della giurisdizione di questa Corte, considerata la sussistenza di un rapporto di servizio tra il Piccioni e l'Amministrazione sanitaria.

Infatti, il Piccioni era dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell'A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 di Macerata, con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, ed ha prestato servizio presso l'U.O.C. "Medicina Nucleare" dello Stabilimento ospedaliero di Macerata sino alla data di efficacia del licenziamento per giusta causa (15/6/2018).

La giurisdizione di questa Corte trova, altresì, specifico fondamento nella previsione contenuta nell'art. 53, comma 7-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che devolve alla Corte dei conti la cognizione delle fattispecie di omesso riversamento, da parte del dipendente pubblico, dei compensi percepiti per incarichi extra istituzionali non autorizzati.

5. Al fine di qualificare in maniera più precisa la natura degli incarichi svolti e così meglio valutare i comportamenti tenuti dal Piccioni, il Collegio reputa necessario illustrare, per quanto rilevante in questa sede, il quadro normativo caratterizzante il regime di pubblico impiego privatizzato, con particolare riferimento alle differenze sussistenti tra le attività extra istituzionali assolutamente incompatibili e quelle connotate da incompatibilità relativa.

In linea generale, deve rammentarsi che l'art. 53, comma 1, del D.lgs n. 165/2001 ha confermato per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità, già dettata dagli artt. 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salve espresse deroghe normativamente previste.

In base al suddetto art. 60, il dipendente pubblico: "*non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente*". Quindi, in base al richiamato quadro normativo, sussistono categorie di attività extra istituzionali assolutamente incompatibili, pertanto, *ex se* non autorizzabili, in relazione all'illegittimo svolgimento delle quali l'art. 63 del D.P.R. 3/1957 prevede anche la sanzione della destituzione dall'impiego.

Con riferimento, invece, alle attività astrattamente compatibili, l'art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 dispone che: "*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione d'appartenenza*": pertanto, compete all'Amministrazione, ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione richiesta dal dipendente interessato, la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi.

In caso d'inosservanza di tale prescrizione, il comma 7, terzo periodo, stabilisce che: "*Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte dev'essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente*". Successivamente, la L. n. 190/2012 ha introdotto nell'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 il comma 7-bis, secondo cui: "*L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti*".

In sostanza, il legislatore ha sancito che, in caso di mancata autorizzazione, il soggetto percipiente è tenuto a riversare il compenso in conto entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza; pertanto, costituisce fattispecie di responsabilità contabile l'inosservanza di tale obbligo.

Trattasi, quindi, di un'ipotesi di responsabilità per danno erariale da mancata entrata, che trae origine dall'omesso riversamento, da parte del dipendente pubblico, del compenso percepito per l'incarico esterno non autorizzato (v. la sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 26/2019).

L'entità di tale tipologia di danno da omesso riversamento è quantitativamente predeterminata dal legislatore proprio nella misura del compenso percepito.

Analoghi principi in materia d'incompatibilità si rinvengono, relativamente al personale del Comparto Sanità, anche nell'art. 4, comma 7, della L. n. 412/1991 e nell'art. 1, comma 60, della L. n. 662/1996.

Più specificamente, ai dipendenti del Comparto Sanità è tassativamente vietato lo svolgimento di attività in favore di enti e strutture private accreditate con il S.S.N., che forniscano (come la Cooperativa Kairos) servizi sanitari ed assistenziali in regime di concorrenza con i servizi istituzionalmente resi dal medesimo Servizio Sanitario Nazionale.

La giurisprudenza contabile è costante nel ritenere che il divieto di cumulo di impieghi e incarichi risponda alla duplice esigenza di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di garantire che il dipendente pubblico presti la propria opera in via esclusiva a favore dell'Amministrazione d'appartenenza, evitando che egli sottragga tempo ed energie lavorative all'espletamento delle attività istituzionali e che si ponga in una posizione di conflitto, anche solo potenziale, d'interessi con la P.A.

In proposito, va anche rammentato che nella materia *de qua* è recentemente intervenuta la pronunzia n. 1/2025/Q.M., resa dalle Sezioni Riunite di questa Corte, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "*L'obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, commi 7 e 7-bis, del D.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni d'incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario, derivanti dalla violazione del dovere di esclusività, posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili*".

Orbene, questa Sezione giurisdizionale, in motivato dissenso rispetto alle conclusioni formulate nella suddetta sentenza n.1/2025/Q.M., ritiene di dover confermare il proprio orientamento in materia, secondo il quale: "*Tale normativa riguarda non soltanto le ipotesi di incarichi per i quali non sia stata chiesta autorizzazione ma anche le ipotesi di incarichi neppure astrattamente autorizzabili, a causa d'incompatibilità assoluta, essendo espressamente previsto che: "L'impiegato pubblico non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione od assumere impieghi alle dipendenze di privati od accettare cariche in società costituite a fini di lucro […]" (v. l'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, richiamato dall'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 e costantemente ribadito da altre successive disposizioni)".*

Più in particolare, in conformità ad un ampio corredo giurisprudenziale (cfr., *ex multis*, Sez. II d'Appello, sentenza n. 27/2025; Sez. Lombardia, sentenze nn. 54/2025, 104/2025, 105/2025; Sez. Abruzzo, sent. n. 46/2025), questa Sezione ha sottolineato che: *"La disciplina contenuta nell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del*

D.lgs. n.165/2001 è applicabile non soltanto alle fattispecie d'incompatibilità relativa, ossia a quelle concernenti lo svolgimento di attività extra istituzionali astrattamente autorizzabili ma in concreto non autorizzate per riscontrata carenza di determinati presupposti, ma anche a quelle d'incompatibilità assoluta, ossia alle attività neppure astrattamente autorizzabili, in quanto espressamente vietate dal legislatore. […] Altrimenti, come osservato nella sentenza n. 27/2025 della II Sez. d'Appello della Corte dei conti (che richiama anche le proprie precedenti pronunzie nn.168/2022, 241/2023 e 218/2024), si determinerebbe un'ingiustificabile 'asimmetria', laddove si ritenesse che la normativa in questione, volta a preservare il rapporto di pubblico impiego dai rischi rivenienti da commistioni con incarichi esterni, si limiti a sanzionare le situazioni meno rischiose (quelle degli incarichi astrattamente autorizzabili ma in concreto non autorizzati), escludendo quelle più rischiose (ossia quelle degli incarichi assolutamente incompatibili ed addirittura in grado di determinare la decadenza dall'impiego" (v. Corte dei Conti, Sezione Marche, sentenze nn. 260/2025 e 162/2026).

Va, infine, segnalato che, con ordinanza n. 7 del 19/3/2026, la II Sezione d'Appello di questa Corte ha rimesso, ai sensi dell'art. 117 del c.g.c., tale *vexata quaestio* alle SS.RR., rappresentando il proprio motivato dissenso rispetto al precedente intervento nomofilattico di cui alla sent. 1/2025/Q.M.

In particolare, il giudice remittente, dando atto del permanere di due orientamenti giurisprudenziali contrapposti (sia in primo che in secondo grado), ha rappresentato come la scarsa forza persuasiva del principio di diritto recentemente enunziato in sede nomofilattica, soprattutto alla luce del quadro normativo complessivo, ha reso necessario sollevare nuovamente la questione

dinanzi alle Sezioni Riunite; ciò sulla base di un articolato percorso argomentativo, che questo Collegio - ai sensi dell'art. 17 delle disp. att. c.g.c.- condivide e richiama, al fine di ribadire il proprio motivato dissenso rispetto alle argomentazioni poste a base dell'indicazione ermeneutica di cui alla sentenza n. 1/2025/Q.M., avendo questa valenza vincolante soltanto nel giudizio *a quo.*

6. Ciò premesso sotto i profili normativo e giurisprudenziale, il Collegio reputa che la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti del Piccioni sia giuridicamente fondata e, quindi, meritevole di accoglimento.

Infatti, dagli atti di causa emerge che il Piccioni ha rivestito la carica di presidente e, successivamente, di amministratore unico della KAIROS Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, ente operante nel settore dei servizi socio-sanitari alla persona (assistenza domiciliare integrata, assistenza in favore di soggetti ospitati in case di riposo e residenze protette), ossia in un ambito di attività coincidente con quello di competenza istituzionale dell'Azienda sanitaria, la quale nella medesima area territoriale erogava e coordinava analoghi servizi.

Tale coincidenza operativa, puntualmente evidenziata anche dallo stesso Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'Azienda sanitaria nel provvedimento di licenziamento emesso il 13/6/2018, confermato dal Giudice del Lavoro, configura un conflitto di interessi, che il Collegio ritiene, in piena adesione alle valutazioni già cristallizzate in sede disciplinare e passate in giudicato, all'esito del vaglio del Giudice del lavoro, di natura non meramente potenziale ma concreta ed attuale; inoltre, quale dirigente sindacale provinciale, il Piccioni era contestualmente investito di un ruolo di rappresentanza dinanzi

alla medesima Azienda sanitaria, avendo, quindi, concrete possibilità d'incidere sugli assetti organizzativi dei servizi assistenziali pubblici, ai quali venivano a sovrapporsi le analoghe prestazioni fornite dalla cooperativa da lui gestita.

A tale situazione di grave conflitto d'interessi si aggiunge la circostanza che il Piccioni ha omesso, per lungo tempo, di comunicare all'Amministrazione lo svolgimento, da parte sua, di tali attività gestionali extra istituzionali, con percezione dei relativi compensi; anche quando, in data 23/5/2017, ha chiesto di essere autorizzato a svolgere attività quale socio volontario lavoratore della cooperativa Kairos, egli ha taciuto la percezione dei compensi e non s'è attenuto alle prescrizioni che gli erano state impartite dal dirigente dell'A.S.T. con nota del 6/7/2017, continuando, dunque, ad operare in conflitto d'interessi con l'Amministrazione ed a percepire emolumenti in misura forfettaria, qualificati fittiziamente come rimborsi spese, in carenza di congrua documentazione giustificativa, espressamente richiesta sia dal regolamento interno della Cooperativa, sia — quanto alla disciplina generale degli enti del Terzo Settore — dall'art. 17, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 117/2017, che vieta i rimborsi di tipo forfettario.

Tale circostanza esclude, all'evidenza, che le somme percepite dal Piccioni possano essere qualificate come meri rimborsi di spese documentate, come tali non assoggettabili all'obbligo autorizzatorio, ai sensi dell'art. 53, comma 6, lett. d), del D.lgs. n. 165/2001, trattandosi, invece, di compensi indebitamente fruiti per attività extra istituzionali non autorizzate né autorizzabili.

Le deduzioni fornite dal convenuto in sede preprocessuale — con le quali egli ha rammentato l'assenza di un divieto assoluto per le attività prestate nell'ambito delle cooperative sociali, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957,

nonché ha sostenuto la propria buona fede nell'aver ritenuto legittimo il sistema dei rimborsi in regime di diaria — non sono idonee a scalfire la fondatezza della domanda attorea.

Da un lato, infatti, l'assenza di un divieto assoluto di legge non esclude, anzi presuppone, la necessità di previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, funzionale proprio alla verifica, in concreto, della compatibilità dell'attività extra istituzionale con i doveri d'ufficio e della carenza di conflitti d'interesse.

Da un altro lato, l'asserita buona fede del Piccioni risulta smentita sia dalla sistematica omissione della comunicazione all'A.S.T. dell'espletamento delle funzioni di amministratore della Cooperativa KAIROS, sia dalla falsa dichiarazione, resa in data 2/1/2018, di non aver percepito alcun compenso nel corso del 2017, dichiarazione oggettivamente contraddetta dalla documentazione contabile reperita presso la medesima cooperativa.

Trattasi, dunque, di una fattispecie tipizzata di danno erariale da "mancata entrata", da commisurarsi all'ammontare dei compensi percepiti e non riversati all'Amministrazione d'appartenenza, essendo il Piccioni incorso in inescusabili violazioni sia del divieto di svolgere incarichi extra istituzionali non autorizzati sia dell'obbligo di riversamento dei relativi compensi.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico, il Collegio ritiene che le condotte del Piccioni siano state connotate da dolo.

Infatti, il medesimo, dipendente pubblico con oltre trent'anni di servizio e già investito di funzioni di rappresentanza sindacale, non poteva ragionevolmente ignorare la portata del principio di esclusività, che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, principio avente rango costituzionale (art. 98 Cost.) e da

molto tempo consolidato nella legislazione ordinaria.

Ciò nonostante, il Piccioni ha sistematicamente taciuto all'Amministrazione lo svolgimento di funzioni operative e gestionali presso la KAIROS, ha reso una dichiarazione non veritiera circa l'assenza di compensi percepiti nel 2017 e, anche dopo aver ricevuto specifiche prescrizioni dall'A.S.T. in data 6/7/2017, non le ha rispettate, continuando a percepire compensi, sotto forma di fittizi rimborsi spese, non adeguatamente documentate.

Tali elementi, complessivamente considerati, sono indicativi della piena consapevolezza, da parte del Piccioni, dell'illiceità della propria condotta e della volontà di trarne vantaggi personali.

D'altro canto, la consolidata giurisprudenza contabile ha affermato che, in tali fattispecie, l'occultamento doloso delle condotte illecite e produttive di danno erariale può consistere anche nell'omesso invio di doverose comunicazioni all'Amministrazione d'appartenenza, con contestuale prosecuzione di attività in radice incompatibili con il rapporto d'impiego pubblico (v., *ex multis,* Sez. Lazio, sentenze nn. 48/2024 e 86/2023; Sez. III d'Appello, sent. n. 277/2022).

7. Conclusivamente, il Collegio, in applicazione della suddetta normativa, ritiene che l'onere risarcitorio a carico del Piccioni debba essere quantificato in € 8.184,00, ossia in misura pari ai compensi lordi da lui percepiti per gli incarichi extra istituzionali del tutto incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e, comunque, svolti in difetto di qualsiasi richiesta di autorizzazione, compensi da lui non riversati all'Amministrazione d'appartenenza, nonostante le formali diffide ricevute.

Considerate le peculiarità della vicenda in esame, caratterizzata da comportamenti dolosi a danno dell'Amministrazione d'appartenenza, non

ricorrono i presupposti per l'applicazione in favore del Piccioni del potere riduttivo dell'addebito.

Pertanto, Maurizio Piccioni va condannato al pagamento, in favore dell'A.S.T. di Macerata, della complessiva somma di € 8.184,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione (14/01/2026) e sino a quella di pubblicazione di questa sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.

8. Le spese processuali, liquidate a cura della Segreteria, sono poste a carico del convenuto Piccioni.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:

- condanna Maurizio Piccioni al pagamento, in favore dell'A.S.T. di Macerata, della somma di € 8.184,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data (14/01/2026) di notifica dell'atto di citazione e sino a quella di pubblicazione di questa sentenza; sull'importo così rivalutato andranno calcolati gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo;

- condanna il Piccioni alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, da liquidarsi a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.

Il Giudice estensore	Il Presidente
Carlo Picuno	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 02/10/2026.
Il Funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)